

Bruxelles, 20 marzo 2018
(OR. en)

7090/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0242 (COD)**

**CODEC 374
ECOFIN 235
RELEX 223
COEST 58
NIS 6
PE 33**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 12-15 marzo 2018)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore Hannu TAKKULA (ALDE, FI) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, due emendamenti (emendamenti 1 e 2) alla proposta di decisione. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 14 marzo 2018 la plenaria ha adottato i due emendamenti (emendamenti 1 e 2) alla proposta di decisione. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate *in neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Assistenza macro-finanziaria alla Georgia *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0559),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0335/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia³,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 febbraio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0028/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

³ GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15.

P8_TC1-COD(2017)0242

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2018 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

⁴ Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018.

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra l'Unione europea (di seguito "Unione") e la Georgia continuano a svilupparsi nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. La Georgia ha aderito al partenariato orientale dell'UE nel 2009, in seguito al quale è stato negoziato un accordo di associazione UE-Georgia. Tale accordo⁵ ("accordo di associazione"), che prevede l'introduzione graduale di una zona di libero scambio globale e approfondita, è stato firmato nel giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) La Georgia continua a dover far fronte al deterioramento del contesto esterno, che, a causa della riduzione delle esportazioni e delle rimesse, ha contribuito a una crescita del PIL relativamente debole nel 2016. La crescita a livello regionale e mondiale, anche se in ripresa nel 2017, resta soggetta a rischi al ribasso.
- (3) Il disavanzo di bilancio della Georgia resta significativo e il rapporto debito pubblico/PIL è in aumento. La posizione della bilancia dei pagamenti della Georgia resta vulnerabile a causa del forte disavanzo delle partite correnti e dell'elevato debito estero. Le riserve in valuta estera della Georgia sono rimaste stabili in termini assoluti, ma, dato l'aumento del relativo fabbisogno, sono scese al di sotto del livello che il Fondo monetario internazionale (FMI) ritiene adeguato. La Georgia continua inoltre ad adeguarsi ai requisiti della zona di libero scambio globale e approfondita con l'Unione.

⁵ Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4).

- (4) In tale contesto le autorità della Georgia e l'FMI hanno concordato, ad aprile 2017, un accordo di *Extended Fund Facility* (EFF) di durata triennale per un importo di 285,3 milioni di USD per il periodo 2017-2020. L'accordo è stato approvato dal Consiglio esecutivo dell'FMI il 12 aprile 2017. Esso mira a sostenere il programma di riforme economiche che permetterà alla Georgia di ridurre i propri punti di vulnerabilità economica e di promuovere una crescita economica più forte e più inclusiva.
- (5) In considerazione del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Georgia, a giugno 2017 le autorità del paese hanno chiesto all'Unione un'assistenza macro-finanziaria supplementare.
- (6) Dopo il conflitto militare con la Russia ad agosto 2008, la Georgia ha beneficiato di due operazioni di assistenza macro-finanziaria promosse dall'Unione in occasione della conferenza internazionale dei donatori tenutasi a Bruxelles a ottobre 2008. La prima di tali operazioni, per un ammontare di 46 milioni di EUR, completamente sotto forma di sovvenzioni, è stata attuata nel periodo 2009-2010. La seconda, di nuovo per un ammontare di 46 milioni di EUR, metà in sovvenzioni e metà in prestiti, è stata attuata nel periodo 2015-2017. L'Unione ha inoltre messo a disposizione della Georgia 610-746 milioni di EUR nell'ambito dello strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020, incluso il sostegno di bilancio e l'assistenza tecnica. Inoltre la Georgia beneficia del sostegno del Fondo di investimento per la politica di vicinato, che nel paese ha finanziato progetti per circa 86 milioni di EUR durante il periodo 2008-2017.

- (7) In quanto paese coperto dalla PEV, la Georgia dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.
- (8) L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamento esterno del beneficiario e dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.
- (9) Dato che la bilancia dei pagamenti georgiana presenta ancora un ingente deficit di finanziamento esterno residuo, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione alla Georgia è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la propria stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sosterrrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

- (10) L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Georgia, favorendo così il suo sviluppo economico e sociale.
- (11) La determinazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Georgia e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari da parte di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Georgia e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.
- (12) Tenuto conto del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Georgia, del livello di sviluppo economico e sociale, in termini di reddito pro capite e di incidenza della povertà, nonché del suo livello di indebitamento, una parte dell'assistenza dovrebbe essere fornita sotto forma di sovvenzioni.

- (13) La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali *dell'azione esterna sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea* e con gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.
- (14) L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Georgia. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macro-finanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.
- (15) È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Georgia nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

- (16) È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione al rispetto, da parte della Georgia, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. ***L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Georgia dovrebbe includere altresì misure a sostegno dell'attuazione dell'accordo di associazione, compresa la zona di libero scambio globale e approfondita. Per garantire una valutazione corretta degli obiettivi specifici, è essenziale che essi siano formulati in maniera verificabile e misurabile.*** Il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna. ***Se le condizioni preliminari e gli obiettivi non sono soddisfatti o se le finalità e i principi dell'accordo di associazione sono in generale ignorati, è opportuno che la Commissione sospenda temporaneamente o annulli l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.***

- (17) Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Georgia dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. È inoltre opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
- (18) L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto autorità di bilancio.
- (19) Gli importi dell'assistenza macro-finanziaria fornita sotto forma di sovvenzioni e gli importi della dotazione richiesta per l'assistenza macro-finanziaria sotto forma di prestiti dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
- (20) È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

- (21) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (22) L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità georgiane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione alla Georgia, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione della Georgia un'assistenza macro-finanziaria per un importo massimo di 45 milioni di EUR ("assistenza macro-finanziaria dell'Unione") al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. Di detto importo massimo, fino a 35 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 10 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Georgia indicato nel programma dell'FMI in vigore.
2. La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell'Unione, sui mercati dei capitali o da istituti finanziari le risorse necessarie per finanziare la parte dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito, per poi concederle a sua volta in prestito alla Georgia. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Georgia, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione, compresa la zona di libero scambio globale e approfondita.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.

4. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
5. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Georgia diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

Articolo 2

1. La concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte della Georgia, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

2. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio⁷.

Articolo 3

1. La Commissione concorda con le autorità georgiane, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa ("protocollo d'intesa") comprendente un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Georgia con il sostegno dell'FMI.

⁷ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia, anche ai fini del ricorso all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione.
3. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito e in un accordo di sovvenzione da concludere tra la Commissione e le autorità georgiane.
4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione in **due** rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. Per l'importo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio⁸.
3. La Commissione decide di versare **le rate** a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
 - a) la condizione preliminare di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - b) il raggiungimento di risultati costantemente soddisfacenti nell'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non precauzionale con l'FMI; e
 - c) l'attuazione delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

⁸ Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

In linea di principio il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o cancellazione.
5. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale della Georgia. Fatte salve le condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Georgia in quanto beneficiario finale.

Articolo 5

1. Le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti relative alla parte dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro con la stessa data di valuta e non obbligano l'Unione a trasformazioni delle scadenze, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che i termini e le condizioni del prestito prevedano una clausola di rimborso anticipato e che una clausola analoga sia inserita nei termini e nelle condizioni delle operazioni di assunzione del prestito.
3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere al rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione che concernono le operazioni di assunzione e concessione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione¹⁰.
2. L'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.
3. L'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contengono disposizioni:
 - a) che assicurano che la Georgia verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (*GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1*).

¹⁰ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (*GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1*).

- b) che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio¹¹, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹² e al regolamento (Euratom, UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³;
- c) che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;
- d) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e
- e) che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito e/o al rimborso totale della sovvenzione qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Georgia è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Prima dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

¹¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹³ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Tale relazione:
 - a) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione;
 - b) valuta la situazione economica e le prospettive della Georgia, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
 - c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.

2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione *ex post*, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
